SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 7 AGOSTO 1964

(19ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico in servizio nelle Università, negli Istituti di istruzione universitaria e negli Osservatori astronomici, e nei ruoli degli archeologi, degli storici dell'arte e degli architetti delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti » **(651)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . *Pag.* 266, 269, 270, 271

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 270

CARETTONI ROMAGNOLI Tullia 270

DONATI 269

FORTUNATI 267, 269, 270

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 270

SPIGAROLI 269

TRIMARCHI 269, 270

« Aumento del contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica » **(653)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* 271, 272

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 272

GRANATA 272

LIMONI 272

SALUTO AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CALEFFI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 265

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 266

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Levi, Limoni, Morabito, Moneti, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rovere, Russo, Salati, Scarpino, Schiavetti, Stirati, Trimarchi e Zaccari.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Fortunati.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Caleffi e Magrì.

M O N E T I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Saluto al Sottosegretario di Stato Caleffi

P R E S I D E N T E . Sento innanzitutto il dovere di rivolgere, anche a nome della Commissione, un affettuoso saluto al Sottosegretario di Stato, senatore Caleffi, al qua-

le mi sento profondamente legato non solo da sentimenti di ammirazione e di amicizia, ma anche dal ricordo del suo assiduo lavoro e della passione con la quale egli ha sempre partecipato alle discussioni di importanti disegni di legge nella passata legislatura.

Mi auguro che l'onorevole Caleffi, il quale ha oggi un posto di grande responsabilità, possa svolgere un proficuo lavoro a vantaggio della pubblica istruzione.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* La ringrazio, signor Presidente.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico in servizio nelle Università, negli Istituti di istruzione universitaria e negli Osservatori astronomici, e nei ruoli degli archeologi, degli storici dell'arte e degli architetti delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti » (651)

P R E S I D E N T E , *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico in servizio nelle Università, negli Istituti di istruzione universitaria e negli Osservatori astronomici, e nei ruoli degli archeologi, degli storici dell'arte e degli architetti delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore e di cui do lettura:

Articolo unico.

È fissato in 40 anni il limite superiore di età per la partecipazione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle *A, B, F, G, R, S, T* ed *U*, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e per l'immissione nei ruoli del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano di cui alle leggi 8 agosto 1942, n. 1145 e 18 marzo 1958, n. 276, nonchè per l'ammissione nel ruolo di carriera di concetto dei calcolatori degli Osservatori astronomici di cui alle leggi 8 agosto 1942, n. 1145 e 3 novembre 1961, n. 1255.

Lo stesso limite si osserva per quanto concerne la partecipazione ai concorsi di accesso alle carriere scientifico-direttive delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti (ruolo degli archeologi — ruolo degli storici dell'arte — ruolo degli architetti — Tabella *G* annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264).

Onorevoli colleghi, come certamente ricorderete, la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ha soddisfatto in larga misura le particolari e sentite esigenze dell'istruzione universitaria, segnando un momento di grande rilievo nell'attività legislativa e nel quadro del riordinamento e dello sviluppo delle funzioni ausiliarie nelle Università.

Con la citata legge si sono, fra l'altro, istituiti alcuni nuovi ruoli di personale tecnico per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria e per gli Osservatori astronomici. E più precisamente:

con l'articolo 1:

il ruolo, di carriera direttiva, dei Conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici (v. Tabella *A*);

il ruolo, di carriera direttiva, dei tecnici laureati per gli Istituti universitari (v. Tabella *B*);

il ruolo, di carriera di concetto, dei tecnici coadiutori (v. Tabella *C*);

con l'articolo 44:

il ruolo di carriera direttiva, degli ingegneri degli uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (v. Tabella *R*);

il ruolo, della carriera di concetto dei tecnici coadiutori per gli uffici tecnici predetti (v. Tabella *S*);

il ruolo, della carriera direttiva, dei tecnici laureati per gli Osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano (v. Tabella *U*).

Per l'esecuzione della suddetta legge, veniva previsto, nell'ultimo comma dell'articolo 2, un Regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su

proposta del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro. Tale Regolamento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* solo il 13 luglio del corrente anno (n. 170) ed il ritardo veramente notevole (dal 1961 ad oggi) è dovuto, a ben guardare, non già a trascuratezza da parte del Ministero della pubblica istruzione, bensì alle laboriose intese tra i due Ministeri interessati.

Ora, per i suddetti nuovi ruoli, la legge istitutiva precisa che « si applicano, per l'ammissione in ruolo, lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, le disposizioni che vigono al medesimo titolo per gli impiegati civili dello Stato », salva, peraltro, l'osservanza delle disposizioni particolari contenute nella legge stessa.

Fra queste disposizioni particolari non c'è, però, quella riguardante il limite massimo di età per la partecipazione ai relativi concorsi per la nomina in ruolo; limite che, conseguentemente, è quello di 32 anni, previsto, per gli impiegati civili dello Stato, dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Si tratta, in verità, di un limite di età molto basso per il particolare personale cui è destinato il presente disegno di legge. In sostanza, un limite più elevato trova la sua ragion d'essere nelle difficoltà incontrate nel reperimento del personale tecnico qualificato, per cui appare opportuno allargare la sfera di reclutamento del personale stesso, aumentando così la possibilità di selezione.

L'omissione di una particolare disposizione sul limite massimo di età per i nuovi ruoli tecnici deve quindi considerarsi una vera e propria lacuna della legge 3 novembre 1961, n. 1255: lacuna che, aggravata dal ritardo con cui è stato pubblicato il Regolamento, ha determinato nel mondo universitario uno stato di ansia e di disagio.

A questa lacuna, vivamente lamentata dalle Autorità accademiche, che già trovano difficoltà nel reperimento di personale cui conferire, in attesa dei concorsi, gli incarichi previsti dagli articoli 13 e 50 della legge, si intende porre riparo con il presente disegno di legge d'iniziativa governativa, che accoglie lo spirito di una proposta del senatore Fortunati.

Tenuto conto di tutti i diversi elementi, il limite di cui trattasi viene fissato in 40 anni per la partecipazione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle Tabelle *A, B, F, G, R, S, T* ed *U*, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255. Si sana così lo stato di disagio cui accennavo, venendo incontro a coloro che hanno avuto finora degli incarichi non più prorogabili, dato che la legge prescrive che i concorsi debbano essere banditi entro un biennio dal momento in cui il posto di ruolo è disponibile.

Lo stesso limite di età viene previsto per i concorsi relativi all'ammissione nei ruoli del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano di cui alle leggi 8 agosto 1942, n. 1145, e 28 marzo 1958, n. 276, nonchè per l'ammissione nel ruolo di carriera di concetto dei calcolatori degli Osservatori astronomici di cui alle leggi 8 agosto 1942, n. 1145, e 3 novembre 1961, n. 1255.

Analoghe difficoltà di reclutamento si incontrano in relazione ad altri ruoli dell'Amministrazione, e più precisamente per le carriere direttive-scientifiche delle Sovrintendenze delle antichità e belle arti. Pertanto, per poter disporre di un campo di scelta più ampio e superare la concorrenza dell'industria privata e degli enti parastatali, si è ritenuto di elevare a 40 anni anche il limite di età per l'accesso alle suddette carriere delle Sovrintendenze — ruolo degli storici dell'arte, ruolo degli architetti, ruolo degli archeologi —. Mi pare che la mancata inclusione dei restauratori di opere d'arte costituisca una lacuna del provvedimento e spero che il Governo vorrà colmarla; non capisco i motivi per i quali questa categoria sia rimasta esclusa.

Da quanto ho avuto l'onore di esporre, appare evidente l'urgenza di questo disegno di legge e mi auguro che la Commissione lo possa sollecitamente approvare. Il senatore Fortunati ha proposto un emendamento ed io lo prego, pertanto, di volerlo illustrare.

F O R T U N A T I . Mi corre l'obbligo di ringraziare il signor Presidente, credo anche a nome dei professori universitari, per ave-

re accolto la mia richiesta di mettere all'ordine del giorno questo disegno di legge.

La situazione è molto grave, anche perchè non tutti si rendono conto, non tutti sanno che il personale, già in servizio attraverso gli incarichi, non può partecipare ai concorsi.

Da un'inchiesta che ho fatto a Bologna risulta che circa la metà dei tecnici laureati che si trovano in servizio, non potrebbero attualmente partecipare ai concorsi perchè hanno superato i limiti di età stabiliti dalla legge, comprese le eventuali maggiorazioni. Alcuni, peraltro, hanno ricevuto l'incarico da oltre due anni, cioè a decorrere dal 1° novembre 1961, per cui, al 1° novembre 1964, avranno compiuto i tre anni di servizio. Da qui la mia insistenza perchè si intervenisse con un provvedimento legislativo che ovviasse a tale situazione.

Colgo l'occasione per ringraziare anche l'onorevole Ministro che ha acceduto alla mia richiesta, confermando con la sua iniziativa la validità di quanto io ho esposto.

Desidero solo sottolineare che quando discutemmo la legge 3 novembre 1961, numero 1255, i colleghi — alcuni dei quali mi pare che siano qui presenti, come ad esempio il senatore Donati — riuniti in una Sottocommissione presieduta dall'onorevole Elkan, proposero una formulazione — che in verità sembrava allora innocua — la quale stabiliva che per i nuovi ruoli « si applicano, per l'immissione in ruolo, lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, le disposizioni che vigono al medesimo titolo per gli impiegati civili dello Stato ».

Non ci siamo però accorti di questa incongruenza: per la partecipazione ai concorsi a posti di tecnico universitario di carriera esecutiva esisteva, ed esiste ancora, un limite massimo di età fissato in 35 anni: limite che è stato implicitamente richiamato, per il corrispondente ruolo degli Osservatori astronomici, dall'articolo 2, comma secondo, della legge n. 1255.

Tale più elevato limite trova la sua ragion d'essere nella difficoltà di reperire personale tecnico qualificato; ma questo motivo, se è stato riconosciuto valido nei confronti di un ruolo di carriera esecutiva cui si accede con un titolo di scuola secondaria di primo grado, avrebbe dovuto operare a maggior ragione nei confronti di ruoli per il cui accesso è prescritto un titolo di studi secondari di secondo grado, ovvero il diploma di laurea.

Il presente disegno di legge, pertanto, fissando in 40 anni il limite superiore di età per la partecipazione ai concorsi, risolve il problema nel 99 per cento dei casi.

Detto questo, vorrei aggiungere che già ora siamo di fronte ad una situazione abnorme, perchè la Corte dei conti ha dovuto fare già uno strappo alla regola per prorogare gli incarichi conferiti da un biennio e non è più disposta a concedere ulteriori proroghe. Da ciò la necessità che il disegno di legge sia varato al più presto, se vogliamo che esso venga incontro alla situazione attuale e non valga soltanto per l'avvenire.

Naturalmente, mi sono preoccupato di sapere se c'era ancora la possibilità che il provvedimento venisse approvato domani o dopodomani dalla Camera dei deputati. Purtroppo stamane mi ha telefonato il collega Tesauro dicendomi che era spiacente di non poterci venire incontro perchè si era già congedato dagli altri membri della Commissione; mi ha assicurato, però, che metterò il provvedimento all'ordine del giorno della prima seduta dopo la ripresa dei lavori parlamentari.

L'emendamento che intendo proporre consiste in un comma aggiuntivo del seguente tenore:

« La disposizione di cui ai commi precedenti si applica anche ai concorsi già banditi all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, purchè non siano scaduti i termini per la presentazione delle domande ».

A me pare che in questo modo si possano con tutta tranquillità bandire i concorsi senza ritardare l'*iter* desiderato dal Ministro della pubblica istruzione e senza pregiudicare le cose, perchè nei concorsi, tra bando e svolgimento, passa di solito un intervallo di 60 giorni: quindi, tra il momento della pubblicazione del bando (i bandi saranno pubblicati verso i primi di settembre) e quello in cui la legge, secondo le assicurazioni che ho avuto, entrerà in vigore, il personale in servizio potrà presentare regolarmente la domanda.

Debbo aggiungere che, prima di sostenere questo emendamento ho parlato con il collega Tesauro per sapere se alla Camera sarebbero state poi fatte, in proposito, delle obiezioni; egli mi ha detto che già in altre due circostanze emendamenti dello stesso tipo sono stati approvati e mi ha assicurato di essere d'accordo.

Vorrei fare un ultimo rilievo, sul quale però non insisto, perchè non conosco le ragioni che hanno indotto il Ministro ad escludere nel primo comma due ruoli. Praticamente il nuovo limite di età riguarda tutti i ruoli tranne due: i bibliotecari e gli aiuto-bibliotecari. Perchè questa esclusione? Non ne capisco le ragioni, ma se il Ministero ne ha, ci dica perchè non ha inserito nel provvedimento anche le Tabelle *C* e *D* della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Anch'io ho notato questa mancanza e non riesco a rendermene conto.

Forse il rappresentante del Governo potrà dirci qualcosa in merito.

T R I M A R C H I . Vorrei un chiarimento: quale è l'intento della legge n. 1255? Si sono voluti cioè sistemare dei dipendenti gia in servizio, oppure si sono voluti istituire nuovi ruoli, prevedendo l'accesso ad essi mediante concorsi aperti a tutti gli aventi titolo?

Se veramente si è voluto seguire la prima strada, queste norme colmano una lacuna ed hanno una giustificazione. Nel secondo caso, invece, la deroga ai principi fissati per l'ammissione ai pubblici concorsi dell'Amministrazione statale, mi pare che non sia sufficientemente giustificata. Per quanto concerne l'emendamento presentato dal senatore Fortunati, ritengo che possa essere accolto perchè si preoccupa giustamente di non creare disparità di trattamento. Piuttosto, c'è da vedere se questa legge si perfezionerà prima della pubblicazione del bando di concorso.

Per quanto concerne i bibliotecari e gli aiuto-bibliotecari, sarà meglio sentire quello che ci può dire il Governo.

D O N A T I . Approvo questo provvedimento di legge. Intendevo soltanto fare alcune considerazioni nelle quali mi ha, però, preceduto il collega Trimarchi. Converrebbe forse però aggiungere anche la clausola dell'immediata applicazione della norma perchè se si verificasse un ritardo nella pubblicazione si rischierebbe di non raggiungere l'effetto che ci si propone.

F O R T U N A T I . Rispondo al senatore Trimarchi. Tenendo presenti entrambe le finalità, si era prevista la possibilità di affidare incarichi a persone non in servizio, poi si è preferito dare l'incarico a persone che già erano in servizio e che avevano il titolo di studio, ma che appartenevano ad altre categorie.

T R I M A R C H I . Ma non si può modificare la norma? Questo limite di età è quasi un assurdo, quando si pensa che per il concorso per la Magistratura occorrono 32 anni.

F O R T U N A T I . La verità è che l'ingresso in servizio di questi tecnici è raramente possibile all'inizio della carriera: si tratta spesso di giovani che ad un certo momento cercano un tipo di attività diverso. E, spesso per entrare nei laboratori specializzati occorre una notevole pratica: questi limiti di età costituiscono, a mio modesto avviso, una esigenza permanente. Tenete presente che non ci sono limiti di età per gli assistenti e, quindi, non si capisce perchè per questi tecnici sia fissato un limite.

Sono poi d'accordo sull'immediata entrata in vigore della legge al momento della pubblicazione.

S P I G A R O L I . Ritengo poco opportuno che siano banditi dei concorsi prima dell'approvazione di questo provvedimento di legge.

Mi permetto pertanto di formulare una raccomandazione. Abbiamo poco tempo, e, se le cose stanno come ha detto il senatore Fortunati, occorre far presto, senza incorrere in quegli inconvenienti che spesso si verificano nel corso di approvazione di un disegno di legge.

Chiedo quindi all'Amministrazione di non bandire concorsi prima dell'approvazione di questo disegno di legge, e ciò per evitare

quegli inconvenienti che più volte sono stati lamentati.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Ma come si può chiedere al Governo di non bandire un concorso?

F O R T U N A T I . La raccomandazione del senatore Spigaroli può essere accolta dall'Amministrazione in questo modo: mi risulta che presso la Direzione generale dell'istruzione superiore esiste una circolare, da mandare a tutte le Università, relativa a questi concorsi.

Si tratterebbe di pregare quella Direzione di aspettare la decisione del Senato. Ciò permetterebbe alla Direzione stessa di tener conto della nostra decisione.

C A R E T T O N I R O M A G N O L I T U L L I A . Vorrei chiedere al Governo se ci sono dei concorsi aperti in questo momento, anche per quanto riguarda gli archeologi. L'emendamento proposto dal senatore Fortunati, infatti, sarebbe molto importante se ci fossero dei concorsi pendenti; se viceversa non ci sono, la questione è diversa.

F O R T U N A T I . L'emendamento ha sempre valore, perchè si riferisce a quei concorsi per i quali non sono scaduti i termini per presentare la domanda di ammissione.

C A R E T T O N I R O M A G N O L I T U L L I A . Sono d'accordo per la prima parte, ma se, ad esempio, per i dipendenti dall'Amministrazione centrale — archeologi, architetti eccetera — vi fossero dei concorsi già banditi, occorrerebbe prorogarli o ovviare in qualche altro modo, perchè se, per avventura, i termini scadessero ad esempio il 15 agosto verremmo a danneggiare gravemente coloro che avessero fatto le domande. È quindi fondamentale sapere quello che io ho domandato.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Allora dovremmo sospendere l'approvazione della legge.

F O R T U N A T I . Si potrebbero prorogare i termini dei concorsi.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Ma non ne abbiamo la competenza: è l'Amministrazione che deve pensarci.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'emendamento Fortunati, a mio avviso, può essere approvato. Per la raccomandazione del senatore Spigaroli, non posso assumere impegni; bisogna tenere presente che anche la Corte dei conti ha fatto delle difficoltà, perchè non vuole pagare più certi stipendi.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è d'accordo sull'emendamento Fortunati. Bisognerebbe poi aggiungere un articolo così formulato: « La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ... ».

Per quanto riguarda i bibliotecari e gli aiuto-bibliotecari dovrò informarmi circa le ragioni che hanno portato alla loro esclusione.

Ritengo però che dovremmo intanto varare la legge così come è, salvo, naturalmente, l'emendamento Fortunati: per i bibliotecari si provvederà a parte, in un secondo momento. Un'altra lacuna è stata notata per i restauratori d'arte e propongo pertanto di aggiungere al secondo comma « e ai concorsi di accesso alla carriera di restauratori d'arte, tabella *H* della stessa legge 7 dicembre 1961, n. 1264 ».

C A R E T T O N I R O M A G N O L I T U L L I A . Ma non è una carriera scientifica!

T R I M A R C H I . La legge citata parla di « restauratori di opere d'arte ». Sarebbe bene usare la stessa dizione.

P R E S I D E N T E , *relatore.* D'accordo.

F O R T U N A T I . Al principio dell'articolo sarebbe forse meglio parlare di « partecipazione ».

T R I M A R C H I . Ma le domande sono di ammissione, non di partecipazione ai concorsi.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

A questo disegno di legge è stato proposto un emendamento aggiuntivo da parte del Governo così formulato: « e ai concorsi di accesso alla carriera dei restauratori di opere d'arte (tabella *H* della stessa legge 7 dicembre 1961 n. 1264) ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il senatore Fortunati ha presentato un emendamento aggiuntivo così formulato:

« La disposizione di cui ai commi precedenti si applica anche ai concorsi già banditi all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, purchè non siano scaduti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

È stato presentato anche un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge che, con gli emendamenti apportati, risulta formato da due articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È fissato in 40 anni il limite superiore di età per la partecipazione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle *A, B, F, G, R, S, T* ed *U*, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e per l'immissione nei ruoli del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano di cui alle leggi 8 agosto 1942, n. 1145 e 18 marzo 1958, n. 276, nonchè per l'ammissione nel ruolo di carriera di concetto dei calcolatori degli Osservatori astronomici di cui alle leggi 8 agosto 1942, numero 1145 e 3 novembre 1961, n. 1255.

Lo stesso limite si osserva per quanto concerne la partecipazione ai concorsi di accesso alle carriere scientifico-direttive delle Sovrintendenze alle antichità e belle arti (ruolo degli archeologi — ruolo degli storici d'arte — ruolo degli architetti — Tabella *G* annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264) e ai concorsi di accesso alla carriera dei restauratori di opere d'arte (Tabella *H* annessa alla stessa legge 7 dicembre 1961, n. 1264).

La disposizione di cui ai commi precedenti si applica anche ai concorsi già banditi all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, purchè non siano scaduti i termini per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica » (653)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Onorevoli colleghi, com'è noto, nel 1935 è stata creata in Roma l'Accademia nazionale d'arte drammatica che si intitola al nome di Silvio D'Amico, suo fondatore.

Tale Istituto, che, in un'attività quasi trentennale si è acquistato un posto preminente e insostituibile nella vita teatrale, culturale e artistica del Paese, si trova ora in una grave situazione di crisi determinata dall'insufficienza dell'attuale dotazione finanziaria, prevista in suo favore dalla legge 18 ottobre 1955, n. 1059, nella misura di lire 18 milioni, alla quale si è aggiunto, per il triennio in cor-

so, un ulteriore stanziamento annuale di lire 10 milioni.

Detta crisi è aggravata poi dal fatto che con il 30 giugno prossimo venturo l'Accademia, avendo già usufruito di tutte le proroghe di legge in materia di locazione, dovrà abbandonare la sede sinora occupata al modesto canone di lire 470.000 e dovrà pertanto procurarsi una nuova sede il cui affitto comporterà una spesa che verrà ad assorbire interamente i contributi di cui ora essa dispone.

Allo scopo perciò di consentire all'Accademia di superare questo grave momento e di adeguare il fondo di dotazione alle sue esigenze di vita e di sviluppo, si propone che tale dotazione sia portata a un contributo annuo di lire 48.000.000 che del resto rappresenta, sostanzialmente, la rivalutazione della dotazione stabilita al tempo della istituzione dell'Accademia medesima.

Il presente disegno di legge ha carattere d'urgenza, data la necessità di evitare che debba interrompere la sua benemerita attività un Istituto che indubbiamente reca un prezioso contributo al progresso culturale e artistico del nostro Paese.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso in proposito parere favorevole ed io, pertanto, vorrei pregare questa Commissione di fare altrettanto e di approvare il disegno di legge senza frapporre indugi.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo statale annuo, fissato in lire 28.000 000 dalla legge 18 ottobre 1955, n. 1059 e dall'articolo 44 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per le spese di funzionamento della Accademia nazionale d'arte drammatica, è elevato, dall'esercizio finanziario 1963-64, a lire 48.000.000.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo 259 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e nei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L I M O N I . Nel primo comma di questo articolo si fa riferimento ad una riduzione del fondo iscritto nel capitolo 259 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e nei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Ora, quando il disegno di legge è stato approvato alla Camera dei deputati, cioè nel giugno scorso, un simile riferimento era senza dubbio possibile, ma oggi, nel mese di agosto, lo possiamo considerare valido?

P R E S I D E N T E , *relatore.* La domanda è sottile, ma come ho già detto, la Commissione finanze e tesoro non ha trovato nulla da eccepire in proposito.

G R A N A T A . Riteniamo di potere approvare tranquillamente il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Le seduta termina alle ore 10,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari